



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOMUTI, CRUCIOLI e RICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2019

Disposizioni per agevolare l'accesso alla giustizia amministrativa al fine di garantire la tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita, nonché la tutela dei consumatori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di agevolare l'accesso alla giustizia amministrativa da parte di portatori di interessi diffusi in materia di protezione ambientale, nonché da parte di associazioni di consumatori e utenti.

La salvaguardia ambientale, della salute e della qualità della vita, così come la tutela del consumatore, in quanto interessi protetti anche a livello costituzionale, meritano forme di tutela giurisdizionali efficaci che non possono essere svilite da ostacoli di carattere meramente economico. In alcuni casi, l'importo del contributo unificato può raggiungere cifre anche assai elevate, tali da disincentivare il ricorso alla giustizia per ragioni di ordine puramente economico.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si estende l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nel caso di ricorsi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, nonché, nei casi di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti da parte di associazioni di protezione ambientale, solo qualora sia riconosciuta la legittimazione attiva ad agire, di associazioni di consumatori e di utenti iscritte nell'elenco dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da parte di utenti e consumatori, o rispettive associazioni o comitati, per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Con l'articolo 2 si estende la legittimazione attiva ad agire in giudizio per danno ambientale anche alle associazioni di protezione ambientale, diverse da quelle di rilievo nazionale o interregionale, che dimostrino di

possedere alcuni requisiti, tra i quali uno stabile assetto organizzativo, uno stabile collegamento, anche di natura territoriale, con l'interesse che si assume leso e la presenza, fra le finalità statutarie, del perseguimento non occasionale di obiettivi relativi alla tutela dell'ambiente, della salute o della qualità della vita.

Con l'articolo 3 si procede alla soppressione dell'obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi nel processo amministrativo telematico. La normativa vigente prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

L'obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi nel processo amministrativo telematico, era stato dapprima previsto in via transitoria sino a tutto il 2017 (dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), poi, in via ancora transitoria, sino a tutto il 2018 (per effetto della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1150, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e, infine, reso permanente (dall'articolo 15 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132).

Dal 1° gennaio 2017 i ricorsi presentati ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato devono essere depositati esclusivamente con modalità telematica, al fine di conseguire efficienza del processo ammini-

strativo e risparmio di costi, ivi inclusi quelli per la riproduzione su carta degli atti processuali e per la connessa custodia degli stessi. Il processo amministrativo telematico ha anche consentito agli utenti della giustizia amministrativa di poter fare a meno dell'avvocato domiciliatario, un tempo incaricato del deposito degli atti in forma cartacea, con ulteriore risparmio di costi.

La previsione in via permanente dell'obbligo di depositare copia cartacea, asseverata dalla firma del difensore, degli scritti pro-

cessuali si pone in aperto contrasto con le ragioni giustificative che hanno condotto all'istituzione del processo amministrativo telematico e ne frustra gli obiettivi (tenuto anche conto che, nella prassi, molti giudici, in assenza della copia cartacea, non fissano la camera di consiglio per la discussione della domanda di sospensiva in via d'urgenza, né l'udienza di merito). La soppressione dell'obbligo, ovviamente, lascerebbe ferma la facoltà dei difensori di depositare copie cartacee di cortesia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Estensione del regime di esenzione dal contributo unificato per determinati ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato)

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*, lettera *e*), sono premesse le seguenti parole: « fatto salvo quanto disposto dal comma 6-*bis*.2, »;

b) dopo il comma 6-*bis*.1 è inserito il seguente:

« 6-*bis*.2. Non è dovuto alcun contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, nonché, nei casi ammessi dalla normativa vigente, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica da parte di:

a) associazioni di protezione ambientale, qualora sia riconosciuta la legittimazione attiva ad agire;

b) associazioni di consumatori e di utenti iscritte nell'elenco dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) utenti e consumatori, o rispettive associazioni o comitati, ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 ».

2. La disposizione, introdotta dalla lettera *b)* del comma 1, si applica ai ricorsi propo-

sti a far data dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e in un milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

(Modifica alla legge 8 luglio 1986, n. 349)

1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Possono altresì agire in giudizio le associazioni di protezione ambientale, diverse da quelle di cui al precedente periodo, che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) finalità statutarie di perseguimento non occasionale di obiettivi relativi alla tutela dell'ambiente, della salute o della qualità della vita;

b) stabile assetto organizzativo;

c) stabile collegamento, anche di natura territoriale, con l'interesse che si assume lesa ».

Art. 3.

(Modifica al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è abrogato.

€ 1,00